



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: **0002033/U** Data: **06/02/2017 11:56**
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della V, VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Riconoscimento della clownterapia quale strumento di supporto ed integrazione delle cure clinico terapeutiche”. Reg. Gen. n. 405

Ad iniziativa dei Consiglieri Flora Beneduce ed Ermanno Russo.
Depositata in data 31 gennaio 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
VI e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

06 FEB. 2017

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

31/1/17
Ciminelli -
/60

Prot. n. 25/17/Ben.

Napoli li, 26/01/2017

Al Presidente
Consiglio Regionale Campania
On. Rosa D'Amelio

S E D E

Oggetto: Trasmissione PdL "Riconoscimento della clownterapia quale strumento di supporto ed integrazione delle cure clinico terapeutiche".

Si trasmette, in allegato, la Proposta di legge ad iniziativa dei consiglieri Flora Beneduce e Ermanno Russo avente ad oggetto "Riconoscimento della clownterapia quale strumento di supporto ed integrazione delle cure clinico terapeutiche".

- Flora Beneduce -

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0001596/I Data: 31/01/2017 12:02

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 405

30/01/17
Allegato



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge: "Riconoscimento della clownterapia quale strumento di supporto ed integrazione delle cure clinico terapeutiche".

Ad iniziativa dei consiglieri Flora Beneduce e Ermanno Russo

Dott.ssa Flora Beneduce

Dott. Ermanno Russo

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 405



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La presente proposta di legge intende promuovere la conoscenza, la funzione e l'utilizzo della clownterapia, detta anche geloterapia, quale strumento di supporto ed integrazione delle cure clinico terapeutiche. La gelotologia è la scienza che studia ed applica la risata e le emozioni positive in funzione di prevenzione, riabilitazione e formazione con effetti benefici sulla salute. E' oramai provato che il buon umore, l'allegria, una sana disposizione mentale al riso e non ultimo una sana e liberatoria risata aiutano a vivere meglio, soprattutto per coloro che versano in condizioni non ottime di salute fisica o psichica.

La gelotologia trova le sue origini nella PNEI (PsicoNeuroEndocrinolImmunologia), branca della medicina che ha sostanzialmente la diretta correlazione tra le emozioni e il sistema immunitario. I ricercatori hanno trovato una relazione importante: quando si è allegri nel nostro organismo avvengono delle reazioni chimiche, si produce un aumento di endorfine e di catecolamine e una diminuzione di secrezione di colesterolo (colesterolo cattivo).

Una ricerca della Stanford University ha dimostrato che sorridere è salutare, mettendo in evidenza che sorridere e ridere attiva le aree cerebrali della ricompensa e del piacere. Allan Reiss, autore della ricerca, ha spiegato che questa scoperta migliora la conoscenza dei meccanismi biologici dell'umorismo e che con il metodo utilizzato per lo studio sarà possibile individuare precocemente i soggetti a rischio di depressione. "Nello studio alcuni volontari sono stati sottoposti a una risonanza magnetica funzionale mentre guardavano dei cartoni animati", spiega Reiss, "le immagini più divertenti attiravano sia le aree dedicate al linguaggio che il sistema limbico e una particolare struttura chiamata "nucleo accumbens", che regola i meccanismi di ricompensa". Lo psicologo Rod Martin, alla Western Ontario University, nell'88 fu tra i primi a verificare che l'umorismo modera il calo delle difese immunitarie che si verifica in periodi di stress. Secondo William Fry, psichiatra alla Stanford una buona dose di risate quotidiane può ridurre il rischio di infarto cardiaco e della depressione.

In Campania è una tecnica sperimentata soprattutto nei reparti di Pediatria da associazioni di volontariato e da Medici clown che affiancano alle terapie convenzionali un contatto speciale con i pazienti. Questa tecnica risulta essere molto efficace anche in ambito non pediatrico fungendo da supporto nel trattamento di pazienti anziani, soggetti diversamente abili e anche adulti. E' possibile intervenire intraprendendo dei percorsi comunicativi che aiutano non solo dal punto di vista emozionale ma anche da quello più strettamente terapeutico e riabilitativo.

La proposta di legge mira a disciplinare la formazione del personale delle strutture sanitarie e delle associazioni di volontariato attraverso un percorso che prevede una fase valutativa finale. L'organizzazione della formazione è demandata alla Giunta Regionale che con proprio regolamento individua e regola i percorsi formativi. In caso di eventi calamitosi possono fornire assistenza le associazioni iscritte nell'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile possono fornire assistenza anche attraverso la clownterapia. La Giunta regionale presenta al Presidente della Commissione Consiliare competente, con cadenza annuale, una relazione sugli interventi previsti dalla presente legge con il dettaglio delle iniziative promosse e delle associazioni coinvolte e finanziate.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

Agli oneri derivanti all'applicazione della presente legge, quantizzati in euro 100.000, si provvede con le risorse disponibili della Missione 13, Programma 7, Titolo 1 per l'esercizio finanziario 2017 del bilancio di previsione 2017- 2019.



Consiglio Regionale della Campania

**Art.1
Finalità**

1. La Regione Campania promuove la conoscenza, lo studio e l'utilizzo della clownterapia, quale trattamento a supporto ed integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie.
2. Ai fini della presente legge si intende:
 - a) con il termine "clownterapia" o terapia del sorriso, quella tecnica volta a stimolare uno stato di benessere psicofisico, suscitando allegria nel paziente, attraverso l'utilizzo del "pensiero positivo" in funzione terapeutica;
 - b) con il termine "clown di corsia", quella figura che, utilizzando specifiche competenze acquisite in varie discipline, analizza i bisogni del paziente per migliorarne le condizioni fisiche e mentali, all'interno delle strutture sanitarie, affiancando il percorso terapeutico della medicina tradizionale.

**Art.2
Formazione**

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la formazione professionale del personale delle strutture sanitarie sia medico che paramedico, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nell'ambito della clownterapia.
2. La Giunta regionale con apposito regolamento disciplina il percorso formativo per l'acquisizione della qualifica di clown di corsia.

**Art.3
Regolamento**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito regolamento definisce i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi previsti dalla presente legge, tra cui:
 - a) le materie oggetto del percorso formativo;
 - b) la durata ed il numero complessivo delle ore dei corsi, suddivise in ore di studio e ore di tirocinio;
 - c) i requisiti per l'accesso ai corsi;



Consiglio Regionale della Campania

- d) le modalità di svolgimento della prova finale;
 - e) i requisiti professionali dei membri della commissione incaricata di effettuare la valutazione della prova finale di cui alla lettera d);
 - f) le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi e lavorativi per coloro che già svolgono l'attività di clownterapia presso strutture o enti al momento di entrata in vigore della presente legge.
- 2. I componenti della commissione di cui al comma 1, lettera e), sono nominati dal Presidente della Regione previa designazione da parte della Commissione consiliare competente in materia sanitaria e sociale.
 - 3. Ai componenti la Commissione di cui al comma 3 non compete alcuna indennità né rimborso spese; la stessa Commissione determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento.
 - 4. Tra i componenti della commissione è nominato anche un rappresentante della Federazione nazionale Clowndottori.

Art.4

Progetti di clownterapia

- 1. La Regione provvede, con cadenza annuale, ad emanare un bando di adesione per promuovere progetti di clownterapia da attuare presso le strutture sanitarie territoriali.
- 2. Al bando di adesione partecipano le associazioni di volontariato regolarmente iscritte nel registro regionale.
- 3. La Giunta regionale con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la partecipazione, assegnazione ed erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
- 4. La graduatoria per il finanziamento dei singoli progetti verrà redatta tenendo conto sia del numero di soggetti fruitori del servizio che della loro tipologia, dando priorità ai reparti di pediatria per quanto riguarda i presidi ospedalieri.



Consiglio Regionale della Campania

Art.5

Protezione Civile e clownterapia

1. Le associazioni iscritte nell'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile possono svolgere attività di clownterapia in occasione di eventi calamitosi.

Art. 6

La giornata del sorriso

1. In occasione della giornata mondiale del sorriso fissata il primo venerdì del mese di ottobre la Regione promuove ogni utile iniziativa per assicurare lo svolgimento di attività di clownterapia presso le strutture ospedaliere, case di riposo e ogni altra situazione di disagio psicologico e sociale.

Art.7

Clausola valutativa

1. Ogni anno la Giunta Regionale riferisce al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge ed in particolare sulle principali attività svolte sul territorio regionale, indicando le associazioni che sono state coinvolte nei progetti presso le strutture sanitarie e le relative risorse assegnate.

Art.8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti all'applicazione della presente legge, quantizzati in euro 100.000, si provvede con le risorse disponibili della Missione 13, Programma 7, Titolo 1 per l'esercizio finanziario 2017 del bilancio di previsione 2017-2019.

Art.9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Dott. ssa Fiera Beneduce

Dott. Ermanno Russo